

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 502

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato VACCARO

Istituzione di un’imposta straordinaria, per gli anni 2014 e 2015, sui *bonus* di importo superiore a 25.000 euro annui

Presentata il 25 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi mesi l’Europa, in coincidenza con la più grave crisi economica e finanziaria degli ultimi cinquanta anni, ha iniziato ad affrontare con decisione il tema della tassazione dei *bonus* bancari garantiti ai *manager* degli istituti di credito.

La condizione per cui il sistema bancario possa contribuire alla ripresa contenendo al massimo i riconoscimenti in termini di *bonus* o, in alternativa, riconoscendo allo Stato un *surplus* di imposte per i prossimi due anni sembra essere una necessità ampiamente rintracciabile e condivisa e, talvolta, già praticata in alcuni grandi Paesi del nostro continente.

In questo senso la Gran Bretagna è stata la prima a dare una sterzata importante su questi profitti: Gordon Brown, nel

*Pre-Budget Report*, ha deciso infatti di tassare al 50 per cento i *bonus* di ventimila *manager* delle banche (*bonus* superiori a 25.000 sterline). Allo stesso tempo in Germania la Cancelliera tedesca Merkel si è espressa favorevolmente all’ipotesi di una tassazione dei banchieri, dichiarandola « un’idea molto attraente ». Analoghe iniziative sono già state adottate in Francia.

La presente proposta di legge mira a introdurre anche nel sistema-Italia un’imposta straordinaria sui *bonus* per gli anni 2014 e 2015.

L’articolo 1 reca la definizione di tali *bonus*.

L’articolo 2 disciplina i requisiti per l’applicazione dell’imposta straordinaria: la tassazione avverrà infatti attraverso

l'applicazione di un'aliquota unica del 50 per cento sull'ammontare lordo dei *bonus* di importo superiore a 25.000 euro annui. Tale imposta graverà sui soggetti persone fisiche e sarà applicata dal datore di lavoro mediante ritenuta alla fonte al momento della maturazione del diritto al *bonus* da parte del soggetto interessato.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Definizione).*

1. Ai sensi della presente legge sono definiti *bonus* gli emolumenti straordinari concessi *una tantum* o in coincidenza del raggiungimento di predeterminati risultati od obiettivi di lavoro, erogati sotto qualsiasi forma, rientranti nei redditi di lavoro dipendente disciplinati dall'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

## ART. 2.

*(Imposta straordinaria sui bonus).*

1. È istituita un'imposta straordinaria, per gli anni 2014 e 2015, consistente nell'applicazione di un'aliquota unica del 50 per cento sull'ammontare lordo dei *bonus* di importo superiore a 25.000 euro annui.

2. Soggetti passivi dell'imposta straordinaria sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'imposta straordinaria è applicata dal datore di lavoro mediante ritenuta alla fonte al momento della maturazione del diritto al *bonus*.

## ART. 3.

*(Disposizione finale).*

1. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nella presente legge si applicano le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.



\*17PDL0059130\*